



Council of the
European Union

132335/EU XXV.GP
Eingelangt am 09/02/17

Brussels, 6 February 2017
(OR. en, it)

6148/17

Interinstitutional File:
2015/0270 (COD)

EF 22
ECOFIN 82
CODEC 190
INST 61
PARLNAT 43

COVER NOTE

From:	Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	1 February 2017
To:	President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme [doc.14649/15 EF 213 ECOFIN 928 CODEC 1664 - COM(2015) 586 final] and Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the completion of the Banking Union" [doc.14650/15 EF 214 ECOFIN 929 CODEC 1665 - COM(2015) 587 final] - <i>opinion¹ on the application of the principles of subsidiarity and proportionality</i>
----------	---

Delegations will find attached the above mentioned opinion.

Encl.: [...]

¹ Translation(s) may be available in the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 61

VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final)

Approvato l'11 gennaio 2017

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final);

tenuto conto del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell'UE del 12 aprile 2016 e del parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2016;

premesso che:

la crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha prodotto rilevanti impatti negativi sui bilanci delle banche, derivanti dall'aumento delle sofferenze provocato dalla crescita delle insolvenze;

allo scopo di ridurre l'eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico, suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell'ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;

per le medesime finalità è stato avviato il progetto di Unione bancaria, che, nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe costituire il secondo pilastro, accanto alle regole della *governance* economica e finanziaria, per sostenere la stabilità dell'area euro; allo stato attuale, l'Unione bancaria vede realizzati i primi due obiettivi:

1) il meccanismo unico di vigilanza bancaria, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cosiddette «sistemiche» e indirettamente — per il

tramite delle autorità di vigilanza nazionali — su tutti gli istituti di credito;

2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;

la Proposta di regolamento e la Comunicazione in esame intendono realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance scheme*, EDIS);

è già in vigore una disciplina che armonizza i livelli di tutela offerti dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) e le loro modalità di intervento in caso di crisi;

la base giuridica della proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno: a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;

L'EDIS si applicherebbe a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;

la Proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;

L'EDIS risponde all'esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria dovuti alla vulnerabilità dei sistemi nazionali

di garanzia a *shock* locali di ampie proporzioni, nonché di trattare i depositanti delle banche allo stesso modo indipendentemente dal Paese di incorporazione della banca, allentando in tal modo il legame tra solidità dei Paesi e solvibilità delle banche;

la Comunicazione (COM (2015) 587 final) prevede misure di riduzione dei rischi, quali la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali nell'applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l'avvio di iniziative riguardanti il trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano, sulla base dei lavori del Comitato economico e finanziario e del Comitato di Basilea;

nel parere pubblicato il 20 aprile 2016 la Banca centrale europea sottolinea che l'EDIS « è il terzo pilastro necessario per l'Unione bancaria » e la sua introduzione non dovrebbe essere ritardata in conseguenza dei mancati progressi in materia di riduzione dei rischi, che devono comunque essere « definiti *ex ante*, oggettivamente verificabili e realisticamente realizzabili »;

il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;

peraltro, in tema di riduzione del rischio, si dovrebbe forse focalizzare l'attenzione, piuttosto che sull'esposizione sovrana, sull'utilizzo eccessivo della leva finanziaria nei bilanci bancari e sulla valutazione dei prodotti derivati complessi, che sono illiquidi e non hanno un prezzo di mercato;

l'Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, in particolare della Spagna e di Cipro, mediante gli interventi effettuati a

valere sull'ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota rilevante;

nel prosieguo dei negoziati in materia è auspicabile che da parte di tutti si proceda con il massimo senso di responsabilità, nella consapevolezza della delicatezza della materia, per evitare il rischio di sollevare argomenti pretestuosi e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi *partner*, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, in definitiva, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire rapidamente all'adozione del regolamento istitutivo dell'EDIS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

b) per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato detenuti dalle banche, esso dovrà essere affrontato nella sede propria del Comitato di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il 17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell'eurozona che rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni condivise, si mantenga l'attuale regime.

ALLEGATO

**PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final);

rilevato che i documenti in esame si collocano nel quadro delle azioni intraprese dalle istituzioni europee per rispondere alla condizione di grave precarietà del sistema finanziario europeo;

ricordato infatti che, onde porre fine al circolo vizioso tra crisi dei sistemi bancari e crescita del debito sovrano, la Commissione europea ha avviato la costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri, due dei quali già realizzati: un sistema unico di vigilanza (mediante il meccanismo unico di vigilanza bancaria, *single supervisory mechanism*, SSM) e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;

evidenziato come la Comunicazione e la Proposta di regolamento in esame intendano realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance scheme*, EDIS);

richiamati i contenuti della Comunicazione (COM (2015) 587 final), che prospetta misure volte a ridurre i rischi residui nel settore bancario, riducendo le opzioni e le discrezionalità nazionali nel-

l'applicazione delle norme prudenziali e procedendo nell'armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

sottolineata in tale quadro l'opportunità che il Comitato di risoluzione unico (istituito dal regolamento UE/2014/806, e pienamente operativo da gennaio 2016) debba poter intervenire in modo tempestivo ed efficace nel caso di banche in dissesto o a rischio di dissesto per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare i costi potenziali per l'intero settore bancario e per i contribuenti;

evidenziata inoltre l'opportunità di un rafforzamento della convergenza fra gli Stati membri per quanto riguarda la normativa sull'insolvenza e le procedure di ristrutturazione, come evidenziato nel piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015, nonché l'opportunità che l'uso dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore bancario sia ridotto al minimo e sia disponibile solo in ultima istanza;

osservato che la base giuridica della Proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;

sottolineato che la Proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) prospetta

opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia, sino a pervenire nel 2024 ad una situazione nella quale l'EDIS assicurerà integralmente i sistemi nazionali;

rilevato come si opererebbe in tal modo una sorta di mutualizzazione, che ha suscitato perplessità di alcuni Paesi membri i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri Paesi per l'insolvenza di banche straniere;

preso atto che il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;

sottolineata l'opportunità che nel corso dei negoziati si proceda con il massimo senso di responsabilità, anche al fine di non assumere posizioni pregiudiziali che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi *partner*, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, di conseguenza, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;

auspicato in conclusione che, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire quanto prima all'adozione del regolamento istitutivo dell'EDIS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla VI Commissione Finanze, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.